



**RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI:
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE
DI RIFORMA A VENTI ANNI
DAL D. LGS. 231/2001**

2021 / 1-BIS

L'estensione delle misure di prevenzione patrimoniale ai reati comuni. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario quali occasione per la predisposizione degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo aziendale.

di Luca Del Favero e Claudia C. Corsaro

di Luca Del Favero e Claudia C. Corsaro

Abstract

L'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione delle misure di prevenzione rende detti strumenti di controllo patrimoniale non più relegati ai reati di natura mafiosa. Il recente commissariamento di Uber Italia s.r.l., da parte del Tribunale, di Milano ne è la conferma.

Le misure disciplinate dagli artt. 34 e 34-bis del Codice Antimafia, infatti, sono oggi estese alle società e ai beni connessi o strumentali a soggetti sottoposti a misure di prevenzione o indagati per una vasta categoria di reati comuni, quando si abbia il fondato sospetto che *“il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale”* sia compromesso.

Esse tuttavia hanno una finalità risanatrice, e non punitiva, come si evince dalle facoltà concesse agli Amministratori giudiziari i quali, potendosi sostituire ai vertici aziendali nell'amministrazione dell'ente, hanno la possibilità, in concreto, di evitare la confisca dei beni, restituendoli 'sani' ovvero epurati da qualsivoglia contaminazione anche non abituale. Il dettato normativo non lascia adito a dubbi circa la facoltà concessa agli Amministratori di *“completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”* (art. 34, comma secondo).

Ma quali sono in concreto gli strumenti a disposizione degli Amministratori giudiziari per restituire al libero mercato i beni oggetto della misura patrimoniale una volta espunti gli elementi inquinanti?

Senza alcun dubbio lo strumento principe, idoneo ad impedire il protrarsi della contaminazione, è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello Organizzativo, infatti, si pone sullo stesso piano delle misure di prevenzione condividendone l'obiettivo (elisione delle contaminazioni) in una differente prospettiva temporale: le misure quali l'Amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario realizzano e consentono la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato l'applicazione della misura nell'ambito di un programma di sostegno e di aiuto al soggetto economico, a breve termine, che può protrarsi al massimo per due anni; al contrario, il Modello Organizzativo si pone nella diversa prospettiva di lungo termine in cui si misura la sua effettiva idoneità a prevenire i reati presupposto e, dunque, di mitigazione dei rischi.

Pertanto, l'adozione del Modello – ovvero l'incremento della sua idoneità ed efficacia – può e deve inserirsi nel programma di risanamento che, però, inizia con la misura di prevenzione ma si realizzerà soltanto nella fase successiva, a misura cessata per decorso del tempo o revocata, allorché l'imprenditore o comunque il soggetto economico dovrà esercitare liberamente la sua attività in maniera corretta e non compromessa, supportato da un Modello Organizzativo del quale dovrà costantemente assicurare idoneità ed efficacia.

The expansion of the objective scope of application of the prevention measures makes these asset control tools no longer relegated to mafia-related crimes. The recent commissioner of Uber Italy s.r.l., by the Court of Milan, is a confirmation of this.

The measures governed by articles 34 and 34-bis of the Anti-Mafia Code, in fact, are now extended to companies and related or instrumental assets to subjects subjected to preventive measures or under investigation for a wide category of common crimes, when there is a well-founded suspicion that “the free exercise certain economic activities, including those of an entrepreneurial nature” is compromised.

However, they have a healing purpose, and not a punitive one, as can be seen from the faculties granted to the judicial administrators who, being able to replace the top management in the administration of the entity, have the possibility, in practice, to avoid the confiscation of assets, returning them 'healthy' or purged from any contamination, even if not usual. The legislative provision leaves no room for doubts about the faculty granted to the Directors to “complete the program of support and aid for the managed companies and the removal of the factual and legal situations that had determined the measure” (Article 34, second

paragraph).

But what are the concrete tools available to judicial administrators to return to the free market the goods subject to the patrimonial measure once the polluting elements have been removed?

Without any doubt, the main tool, suitable for preventing the continuation of contamination, is represented by the Organization, management and control model introduced and governed by Legislative Decree 231/2001.

The Organizational Model, in fact, is on the same level as prevention measures, sharing their objective (elimination of contamination) in a different temporal perspective: measures such as the judicial administration and judicial control implement and allow the removal of factual situations and by law that had determined the application of the measure as part of a short-term support and aid program for the economic entity, which can last for a maximum of two years; on the contrary, the Organizational Model is placed in the different long-term perspective in which its actual suitability to prevent predicate offenses and, therefore, to mitigate risks is measured.

Therefore, the adoption of the Model - or the increase in its suitability and effectiveness - can and must be included in the reorganization program which, however, begins with the preventive measure but will only take place in the subsequent phase, once the measure has ceased due to the time or revoked, when the entrepreneur or in any case the economic subject must freely exercise his activity in a correct and not compromised manner, supported by an Organizational Model of which he must constantly ensure the suitability and effectiveness.

Sommario

1. Misure di prevenzione: da strumenti repressivi dei fenomeni di criminalità organizzata a strumenti di apprensione dei patrimoni di natura illecita - **2.** Dall'ablazione patrimoniale alla bonifica aziendale - **3.** L'amministrazione giudiziaria ed il controllo giudiziario per le imprese in odor di mafia e non solo - **4.** Il Modello di organizzazione, gestione e controllo: uno strumento poliedrico.

1. Misure di prevenzione: da strumenti repressivi dei fenomeni di criminalità organizzata a strumenti di apprensione dei patrimoni di natura illecita.

Le misure di prevenzione, nate per contenere fenomeni di devianza comune, o di criminalità politico sovversiva, hanno negli anni assunto una connotazione molto più estesa mirando alla elisione di fenomeni di criminalità organizzata, di matrice mafiosa o terroristica,¹ dapprima tramite delle forme di contenimento personale e successivamente attraverso strumenti di aggressione patrimoniale, percepiti come molto più afflittivi e limitativi della capacità di delinquere, accumulare patrimoni illeciti e reinvestirli anche in forma imprenditoriale tramite la reimmissione nel libero mercato.²

Così con la legge Rognoni-La Torre (L. 646/1982) sono stati inseriti nella Legge Antimafia del '65, gli artt. 2-bis e ss. che hanno disciplinato i presupposti applicativi delle misure del sequestro e della confisca dei beni ritenuti nella disponibilità (diretta o mediata) del proposto, socialmente pericoloso in quanto contiguo ad associazioni mafiose, e dei quali non fosse stata fornita la dimostrazione della legittima provenienza.

Gli strumenti di ablazione patrimoniale,

originariamente vincolati alla emissione delle misure personali, in virtù del c.d. principio di accessorietà, hanno subito, nel tempo, un progressivo ampliamento soggettivo e un processo di emancipazione dalle misure personali,³ sino al riconoscimento del principio di autonomia, sancito dall'art. 18 del Codice delle Leggi Antimafia (D.lgs. n. 159/2011, da ora in poi Codice Antimafia o C.A.)⁴ che le ha via via assimilate ad una vera e propria *actio in rem* rivolta indiscriminatamente nei confronti di soggetti meramente indiziati (*rectius* sospettati) di far parte delle eterogenee categorie raggruppate nell'art. 16 C.A. – che a sua volta rimanda agli artt. 1 e 4 del C.A. – e che abbia ad oggetto beni dei quali il proposto possa “*disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego*” (art. 20 C.A.).⁵

La finalità palese del legislatore è stata quella di dotarsi di strumenti idonei al contrasto dei patrimoni illeciti, tradendo l'originaria funzione delle misure in commento, e generando, di conseguenza, molteplici problemi interpretativi e applicativi, oltre che di coerenza con la giurisprudenza della CEDU, in ordine alla verifica

della loro natura, preventiva o sanzionatoria.⁶

Le Sezioni Unite, a tal fine, hanno ribadito che l'accertamento della pericolosità del proposto al momento dell'acquisto del patrimonio resta l'ineludibile presupposto per l'applicazione della misura, e va condotto con riferimento al momento dell'acquisto del bene e non al momento della irrogazione della misura, ciò in quanto oggetto della misura di prevenzione non è l'uomo ma la *res*: il bene da quel momento assume una 'qualità peculiare' tanto da poter essere confiscato anche agli eredi del proposto, proprio perché "*a suo tempo acquistato da persona socialmente pericolosa e, come tale, presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita*".

Tuttavia, l'apprezzamento dell'intervallo temporale intercorso tra l'acquisto e la cessazione della condizione di pericolosità non può condurre automaticamente ad escludere la possibilità di confiscare il bene, qualora sia dimostrato che il relativo acquisto sia stato possibile mediante l'impiego di provviste illecite acquisite da attività anch'essa illecita, pur se tale attività è confinata in tempi remoti. Il parametro della "*ragionevolezza temporale*" non deve portare ad escludere la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante volti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva.⁸

In tale ottica non vi sarebbe alcun dubbio circa la natura special-preventiva delle misure ablative in quanto volte a soddisfare l'interesse pubblico di sottrarre al circuito economico i beni di provenienza illecita acquistati da persone pericolose, e ciò indipendentemente dalla cessazione della pericolosità o dalla morte dell'acquirente, grazie alla possibilità di applicare disgiuntamente le misure personali e quelle patrimoniali.

Tale interesse è stato ritenuto conforme ai principi di rango costituzionale sanciti rispettivamente dagli artt. 41 e 42 Cost. e dall'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU,⁹ sul presupposto che vi sia una radicale differenza tra misure limitative della libertà personale e provvedimenti che attingono la proprietà e i patrimoni, acquisiti con proventi illeciti o la cui provenienza non sia giustificabile.

Così tuttavia non è.

Non è forse vero che l'espropriazione dell'intero patrimonio, personale, familiare e societario del proposto o dei soggetti terzi in qualche modo a questi riferibili, è percepita in maniera molto più severa di una temporanea limitazione della libertà, anche alla luce dell'onere probatorio diabolico imposto al proposto o ai terzi interessati ed al

sistema delle presunzioni?

L'interrogativo, peraltro, discende anche dalla circostanza che le misure di prevenzione non sono più solo strumenti di contenimento del fenomeno mafioso e di infiltrazione mafiosa ma, grazie anche all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, vengono utilizzate – da ultimo dopo la riforma del 2017 – sempre più per il contrasto dell'accumulazione patrimoniale riveniente dalla commissione (presunta o accertata, in taluni casi) di reati contro la Pubblica Amministrazione, inseriti nel novero dei delitti catalogo – fatta eccezione per l'abuso di ufficio – contro il patrimonio, riciclaggio e, in quest'ottica, ove non occasionali, anche ai reati tributari.

2. Dall'ablazione patrimoniale alla bonifica aziendale.

L'evoluzione del sistema di prevenzione, come evidenziato, si è mostrato sempre più attento alla aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati. Si è così passati dall'ablazione di singoli beni appartenenti o nella disponibilità del proposto, all'apprensione dell'intero complesso aziendale, con non pochi problemi con riferimento soprattutto al concetto di 'disponibilità' in ambito societario.¹⁰

In tutte queste ipotesi il Codice Antimafia consente, se non impone, di indagare sui beni destinati all'impresa o all'attività collettiva (art. 19, comma terzo) distinguendo tre forme di intervento giudiziario a seconda che il compendio societario sia direttamente riconducibile al proposto, anche per interposta persona, o sia da questi 'influenzato', anche incidentalmente, sia stato occasionalmente 'contaminato'.

La differenza non è di poco momento ove si osservi che la graduazione dell'intervento apprestato passa dalle misure ablative alle misure patrimoniali non ablative, connotate da differenti presupposti e finalità.

In ambito societario, di conseguenza, viene vagliato il *quantum* di commistione tra gli interessi del proposto e il reimpiego di patrimoni illeciti in società che operano nella totale liceità, con un'inedita finalità di epurazione del tessuto economico dalla commistione con i patrimoni illeciti.

Ci sia consentito un inappropriato parallelismo con le categorie penalistiche del dolo e della colpa assolutamente calzanti in *subiecta materia* ove la scelta tra eliminare dal circuito economico interi complessi aziendali ovvero quella di risanarli passa dal grado di coinvolgimento, consapevolezza o mera 'disattenzione' dei soggetti preposti alla *governance* societaria.

Non è più neppure agevole, nel tentativo di tracciare una linea netta di demarcazione tra impresa che si muove nella totale illegalità e impresa che sia incidentalmente entrata nell'area grigia di illegalità, ricorrere alla categoria di costruzione giurisprudenziale dell'impresa mafiosa.¹¹

A mero titolo esemplificativo per ciò che concerne il sequestro e la confisca del patrimonio dell'impresa esercitata in forma individuale si assiste di frequente ad una confusione tra beni aziendali e beni personali, potenzialmente idonea a consentire la confisca totalitaria ogni qualvolta sussista uno squilibrio fra il reddito generato dall'attività imprenditoriale e il valore del patrimonio. Al contrario, in caso di esercizio dell'impresa in forma societaria, o comunque collettiva, il Tribunale dovrà adeguatamente verificare il rapporto tra il proposto, socio o amministratore, e il patrimonio dell'ente al fine di delimitare l'oggetto dell'ablazione,¹² ovvero verificare la sussistenza dei presupposti per ricorrere agli strumenti di prevenzione patrimoniali non ablativi.

Dette ultime misure, già presenti nella legge sulle misure di prevenzione ante riforma, con finalità di analisi e monitoraggio del contesto societario – la sospensione ed il controllo giudiziario – finalizzato alla confisca del patrimonio, sono state integralmente rivisitate nel 2011 e nel 2017.

Le nuove misure patrimoniali non ablativo dell'amministrazione giudiziaria (art. 34 C.A.) e del controllo giudiziario (art. 34-bis C.A.) rappresentano un inedito tentativo del legislatore di creare una sorta di *team* ibrido tra pubblico e privato coeso nella finalità di risanare l'attività imprenditoriale 'contaminata'.¹³

Si badi bene che, tali misure, sono state ideate per elidere i contatti, le collusioni, le interferenze mafiose, ma di fatto hanno iniziato ad essere utilizzate più di frequente solo negli ultimi anni e proprio in virtù dell'apertura ad altre fattispecie delittuose non per forza di natura associativa.

Come si vedrà nel dettaglio, nel prosieguo della trattazione, la novella ha inteso offrire alla società la possibilità di una *due diligence* di legalità pilotata dal Tribunale, nella specie dal Giudice delegato e dall'Amministratore Giudiziario ma con la proficua, e necessaria, partecipazione della *governance* societaria.

A differenza di quanto stigmatizzato con riferimento all'ingerenza nella libertà di iniziativa economica, l'utilizzo di dette misure con funzione di bonifica e reintroduzione della società nel mercato – o di non fuoriuscita – sono state accolte positivamente ed anzi sono state occasione di rivisitazione di tutti i profili di criticità dei processi aziendali.

Non si tratta peraltro neppure di misure inedite,

anzi, ne esistono di simili ideate con le stesse finalità ma con peculiarità, momenti e presupposti applicativi differenti.

Come evidenziato in dottrina, al fine di conciliare 'l'esigenza di contrasto alla criminalità d'impresa con la tutela di (altri) interessi sovraindividuali legati alla salvaguardia del tessuto economico-sociale e, in particolare, all'esercizio di importanti attività imprenditoriali' sono stati introdotti 'istituti eterogenei, genericamente compendati nella nozione di 'commissariamento', mediante i quali l'autorità (giudiziaria o amministrativa) dispone, a determinate condizioni, la temporanea sostituzione o il controllo degli organi sociali nella gestione degli enti, sì da mantenere la continuità aziendale e favorire il rientro o la permanenza nel mercato in condizioni di legalità'.¹⁴

In particolare:

- l'art. 3 L. 29 ottobre 2016 n. 199 'controllo giudiziario dell'azienda' a mente del quale nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis c.p., qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 c.p.p., il Giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale;
- l'art. 34-bis C.A. il controllo giudiziario (come novellato nel 2017) in relazione all'interdittiva antimafia disposta dal Prefetto ex 91 e ss. C.A.;
- l'art. 15 D.lgs. 231/2001 commissariamento giudiziale applicabile in via cautelare e in via anticipata, al posto di una misura cautelare interdittiva, quando sussistano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari sancite dall'art. 45 del medesimo decreto, ovvero in via definitiva in alternativa alla sanzione interdittiva comminata con la sentenza di condanna, quando vi sia un giudizio prognostico sulla recuperabilità della società, in termini di legalità, e ove l'Ente svolga un '*pubblico servizio ovvero un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività*', ovvero, indipendentemente dal tipo di attività svolta, ove dall'interdizione deriverebbero '*tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione*' (art. 15, comma primo, lett. a) e b);
- l'art. 32 D.L. n. 90/2014 (conv. con mod. in L. 11.8.2014, n. 114) 'misure straordinarie di gestione, sostegno e di monitoraggio di

imprese' disposte esclusivamente in funzione anticorruptiva ed orientate alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto di uno specifico contratto pubblico di appalto.¹⁵

Senza soffermarci in questa sede sulle interferenze, sulle sovrapposizioni e sul mancato coordinamento delle misure richiamate – che per inciso si evince da due recenti provvedimenti resi rispettivamente ex art. 34 C.A. dal Tribunale di Milano ed ex art. 3 L. 99/2016 dal GIP di La Spezia –¹⁶ è evidente che il legislatore abbia recisamente cambiato il proprio *focus* di attenzione, certamente anche attesi gli esiti catastrofici dei provvedimenti ablativi, anche non definitivi, adottati in via totalitaria sui complessi aziendali, ponendosi un problema pratico di gestione societaria e programmazione degli interventi di risanamento.

3. L'amministrazione giudiziaria ed il controllo giudiziario per le imprese in odor di mafia e non solo.

Il Tribunale di Milano,¹⁷ chiamato a decidere sulla proposta avanzata dal Procuratore sulla misura dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 C.A. nei confronti di Uber Italia s.r.l. ha correttamente osservato, sotto il profilo applicativo di detta misura, che *“l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria (...) ha come presupposto specifico, rispetto alla ipotesi tradizionale di ricorso all'istituto, la ricorrenza di sufficienti indizi (prima della riforma il riferimento testuale era ad “elementi”) per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività: delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione; ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall'art. 51 c 3-bis c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies c. 1 del dl 8.6.1991, n. 306 conv., con modif., dalla L 7.8.1992, n. 356, delitto di assistenza agli associati ex art 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.; delitto di associazione per delinquere ex art 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629,644, 648-bis e 648-ter c.p.)”*.

Per l'applicazione della misura in commento,

peraltro, non è richiesto che *“l'attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto”*.¹⁸

Sarebbe al contrario preclusiva ai fini della emissione della predetta misura la sottoposizione *“nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice”* di una misura di prevenzione personale. Secondo il Tribunale di Milano, nel provvedimento in commento, la *governance* societaria *“deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se, infatti, così non fosse, se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre”*.

Viene qui in mente il soprarichiamato criterio della colpa preso in prestito dal diritto penale che giustifica e legittima la misura premiale dell'amministrazione giudiziaria in favore delle imprese. Si legge nel decreto emesso nei confronti della Uber Italia s.p.a., che a sua volta richiama un precedente arresto giurisprudenziale del medesimo Tribunale,¹⁹ *“che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità ‘colposa’, quindi negligente, imprudente o imperita”*. Resterebbero dunque, escluse, le ipotesi di concorso doloso o favoreggiamento, e al contrario valorizzate le violazioni *“di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che operi ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi”*.

Lo scopo palese di detto strumento è quello di consentire agli imprenditori che non siano concorrenti nel reato di ‘decontaminare’ le proprie strutture societarie *“con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale*

e restituirla al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti”.

Si tratta evidentemente di una misura dinamica e malleabile che si plasma di volta in volta sulle esigenze della società che ne viene attinta. Nel caso di Uber, per esempio non è stato necessario sostituire alla *governance* aziendale la figura dell'Amministratore giudiziario che ha svolto un ruolo di supervisore e coordinatore, sia perché la misura ha attinto solo un settore e non l'intera struttura societaria – comunque chiamata in toto a rivedere i propri processi lavorativi – sia perché la sostituzione degli organismi apicali avrebbe di fatto comportato una paralisi, o un rischio di paralisi dell'attività lavorativa, che è esattamente ciò che la misura tende ad evitare.

In forme meno gravi di contaminazione – ove vi sia una accertata occasionalità della condotta 'colposa' dell'imprenditore – vi sono strumenti anche meno afflittivi e penetranti, come il controllo giudiziario disciplinato dall'art. 34-bis C.A. che si attegna nella sua duplice veste, di misura autonoma all'amministrazione giudiziaria o sua naturale prosecuzione al venir meno dei presupposti che la hanno legittimata ma che non consentono ancora di ritenere il contesto societario del tutto fuori pericolo.

Detta misura nella sua nuova formulazione può essere disposta di ufficio dal Tribunale, ove la ritenga più proporzionata al grado di compromissione societaria in virtù del principio di dosimetria delle misure di prevenzione, ovvero può essere richiesta, dallo stesso imprenditore per arginare gli effetti della interdittiva antimafia comminata dal Prefetto ex art. 91 C.A. (in questo ultimo caso un presupposto legittimante la misura è quello di aver esperito impugnazione dinanzi al TAR, bloccandone gli effetti).

Ancora una volta è utile richiamare l'inquadramento della fattispecie in commento offerto dal decreto Uber: *“nella nuova formulazione il controllo giudiziario delle aziende ex art 34-bis, strutturato con un catalogo di prescrizioni di orientamento per il tribunale il quale ‘può’ imporre una serie di condotte nei confronti del gestore dei beni aziendali oppure nominare un giudice delegato ed un amministratore giudiziario al quale può indicare, fra le altre prescrizioni, di ‘assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi’, intervenendo dunque in maniera più mite ma maggiormente aderente alle esigenze specifiche di bonifica aziendale, rappresenta una misura da adottare, in applicazione di un evidente principio di proporzionalità ordinamentale, quando l’infiltrazione non abbia contaminato in maniera*

diffusa l’impresa e sia facilmente sterilizzabile”.

A prescindere delle critiche mosse in premessa è evidente come la giurisprudenza di merito, chiamata a modellare di volta in volta queste misure – che, a differenza di quelle ablative, non sono misure sanzionatorie *strictu sensu* – abbia conferito nuovo lustro a questi strumenti di bonifica sul presupposto del naturale bilanciamento *“dei diversi interessi, fisiologicamente confliggenti, riguardanti la libertà dell’esercizio del diritto di impresa, l’interesse pubblico ad impedire che circuiti di illegalità infiltrati si nutrano delle risorse delle attività produttive parzialmente sane e la necessità che l’attività di impresa prosegua, seguendo un percorso efficace di (ri)legalizzazione, per il raggiungimento degli obiettivi produttivi e per la salvaguardia del potenziale occupazionale”.*

Per quanto sinora rappresentato si può agevolmente affermare che – malgrado l'omesso coordinamento tra le misure di prevenzione, disciplinate rispettivamente dagli artt. 34 e 34-bis C.A., ed il sistema 231, interpretato in funzione sia preventiva che di bonifica postuma – si è ormai consolidata nella giurisprudenza di merito la tendenza a piegare l'assetto organizzativo ridisegnato con il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* a finalità ulteriori, come nel caso di specie, per il risanamento aziendale.

Il più volte richiamato decreto Uber, infatti, si pone nel solco tracciato di una sorta di capitalizzazione dell'intervento della Autorità Giudiziaria *“per ridisegnare tutti gli strumenti di governance aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell'imperizia professionale”.*

4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo: uno strumento poliedrico.

Che cosa è il genio! È intuizione, decisione e conoscenza, è la capacità di vedere le cose oltre il rigido paradigma della loro natura, cioè vedere ciò che non è ancora e portarlo a diventare ad essere. Come abbiamo visto, la legislazione in materia di prevenzione è stata adeguata in funzione della evoluzione degli obiettivi che sono stati posti e, nel tentativo di raggiungerli, si è affinata anche per effetto della straordinaria capacità di utilizzare tutti gli strumenti esistenti allo scopo di raggiungere le finalità che si proponeva.

È noto che gli strumenti nascono per scopi determinati e la loro forma e struttura sono la conseguenza delle ragioni che li hanno forgiati:

la vera intuizione consiste proprio nella capacità di utilizzarli anche per raggiungere obiettivi impensabili e/o addirittura antitetici rispetto a quelli iniziali.

Come si è già visto, le Misure di Prevenzione hanno subito una evoluzione sotto un duplice profilo: per un verso, da strumenti repressivi di fenomeni di criminalità organizzata e di apprensione dei patrimoni di natura illecita, hanno finito per diventare strumenti di risanamento aziendale; per altro verso, hanno visto ampliarsi l'ambito di applicabilità esteso anche ai reati *comuni*.

Contestualmente, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, il Legislatore – che inizialmente aveva ricollegato tale responsabilità ad un novero ristretto di reati – ha via via esteso il numero e la tipologia dei *reati-presupposto* inserendo, tra essi, anche i reati di criminalità organizzata fermo restando lo strumento esimente previsto per l'ente rappresentato dal *Modello di gestione, organizzazione e controllo* avente la funzione precipua di prevenire la commissione di reati presupposto attraverso la previsione di protocolli e presidi.

Di talché, la ricerca in concreto di strumenti idonei che possano essere utilizzati dagli amministratori giudiziari per raggiungere le finalità proprie delle misure di prevenzione, ha portato ad individuare proprio nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo* la chiave di volta per (contribuire a) raggiungere l'obiettivo immediato di (ri)mettere il soggetto economico nelle condizioni di operare in maniera corretta e trasparente e di epurarlo dalle contaminazioni che hanno determinato la applicazione della misura.

La adozione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, la verifica della sua idoneità ed efficacia, la verifica di una corretta gestione del rischio mediante la individuazione delle aree, processi e singole attività aziendali sensibili e strumentali nonché la contestuale elaborazione di strategie aziendali correttive finalizzate alla gestione del rischio e, dunque, alla prevenzione, rappresentano un rilevante indice della adesione del soggetto economico al programma di risanamento che costituisce l'obiettivo della misura di prevenzione.

La estensione dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai reati *comuni* ne ha rafforzato importanza e valore ai fini della valutazione da compiersi in funzione della revoca della misura applicata.

Inoltre, la costante verifica della rispondenza del Modello adottato agli specifici requisiti di *efficacia* ed *effettività*, e cioè la sua adeguatezza ed idoneità a prevenire la realizzazione di condotte costituenti reato, diventa presupposto imprescindibile della

verifica in ordine alla incisività della azione giudiziaria e, quindi, della guarigione del soggetto economico.

L'ultima modifica del C.A. prevede espressamente che il Tribunale possa *imporre l'obbligo di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6,7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni* nonché – con l'impostazione tipica della legislazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti – *di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso*: tale modifica si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza che ha saputo per prima individuare nel Modello Organizzativo lo strumento principe per contrastare efficacemente le contaminazioni oggetto delle misure di prevenzione.

È da diverso tempo, infatti, che il Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione – da sempre impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata e abituato a confrontarsi con soggetti economici di grandi dimensioni, nazionali e multinazionali, a capitale privato e misto – ha realizzato un grande progetto riuscendo a riportare realtà societarie nell'alveo della legalità attraverso gli strumenti offerti dalla legislazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In questa straordinaria lungimiranza deve individuarsi *la capacità di vedere le cose oltre il rigido paradigma della loro natura* dimostrata dal Tribunale di Milano, che, non senza esporsi a critiche feroci da parte dei più rigorosi, è riuscito a sostenere una idea innovativa che ha consentito di ottenere un risultato socio-economico positivo in sostituzione del prevedibile risultato disastroso. Sono coeve all'entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2011, le pronunce della Sezione dalle quali emerge l'importanza della finalità risanatrice, e non punitiva, delle attività di sostegno delle misure di prevenzione attraverso la perfetta calibrazione delle facoltà concesse agli amministratori giudiziari allo scopo di tarare il grado di *penetrazione* dalla Autorità Giudiziaria nel soggetto economico.

Come è stato osservato, è possibile *realizzare una virtuosa sinergia tra prevenzione giudiziaria e prevenzione aziendale e sembra quindi possibile includere i Modelli ex d.lgs. 231/2001 come quella che può definirsi la moderna 'prevenzione partecipata' tra Stato e privati contro le infiltrazioni mafiose.*²⁰

In tale ottica il soggetto economico è chiamato a partecipare al progetto di risanamento – finanche a darvi impulso – per eliminare le contaminazioni e riappropriarsi delle condizioni di legalità e

correttezza, rielaborare, attraverso il Modello Organizzativo, la gestione del rischio delle attività più sensibili e procedere, con la necessaria partecipazione della Autorità Giudiziaria, alla nuova elaborazione delle strategie aziendali finalizzate alla eliminazione, nel *breve termine*, delle contaminazioni e, nel *lungo termine*, al controllo del rischio e alla intercettazione delle infiltrazioni di elementi inquinanti.

In questo contesto, il Modello Organizzativo, con le proprie finalità, metodi di studio, gestione del rischio e schemi operativi, è senza dubbio lo

strumento principe a disposizione delle misure di prevenzione e, non a caso, è stato protagonista dirompente della scena anche perché con le stesse misure del codice antimafia condivide l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati.

Infine, a ben guardare, ciò è *perfettamente in linea* con i principi fondamentali della nostra Costituzione e le linee di politica criminale che individuano nella prevenzione l'unico strumento efficace per contrastare la commissione e la reiterazione dei reati.

1 Sulla falsa riga delle misure di polizia – introdotte progressivamente in epoca fascista (R.D. 6 novembre 1926 n. 1848 TULPS, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, R.D. 18 giugno 1931, n. 773) volte ad arginare, attraverso uno scarno procedimento di natura amministrativa, fenomeni di disagio sociale e di eversione (soggetti psichiatrici, soggetti adusi all'abuso di sostanze stupefacenti o alcol, mendicanti, persone sospette, ex detenuti, emigrati ed immigrati senza permesso, oziosi, vagabondi, persone notoriamente riconosciute dedite al crimine malgrado la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove) – con la L. 27 dicembre 1956, n. 1423 sono state introdotte le misure di prevenzione personale (diffida orale del Questore, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo di soggiorno in un determinato Comune) quali provvedimenti special-preventivi diretti ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerate socialmente pericolose (disagiati, antisociali e dediti ad attività delittuose connesse a traffici illeciti ovvero che vivevano con profitti derivanti da reato), indipendentemente dall'accertamento della commissione di un delitto (cfr. in termini, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte Generale, Zanichelli, 2004, pp. 839 ss.). Con l'espansione di nuove forme di criminalità organizzata, il novero dei soggetti proponibili passibili delle predette misure è stata via via ampliata: ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose (L. 575/1965 c.d. Legge Antimafia); ai sovversivi ed ai terroristi (L. 22 maggio 1975, n. 152 'Legge Reale').

2 Una ancestrale forma di aggressione patrimoniale, nei confronti dei soggetti ritenuti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose (art. 416 c.p.), è stata introdotta con la L. 575/1965 c.d. Legge Antimafia che, all'art. 3-*bis*, ha disciplinato una forma di cauzione applicabile a garanzia degli obblighi imposti con la misura personale e confiscabile in caso di violazione degli stessi.

3 Il sequestro e la confisca, erogabili solo nei confronti dei soggetti dotati della c.d. pericolosità qualificata (artt. 2-*bis* e ss. L. 575/1965 come modificata dalla L. 646/1982), in virtù del c.d. principio di accessorietà, erano applicate contestualmente ovvero incidentalmente rispetto alle misure personali. In seguito alle novelle del 2008-2010 (D.L. 92/2008 conv. con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125; L. 94/2009; D.L. 4/2010 conv. in L. 31 marzo 2010, n. 50), precedute da un vivace dibattito giurisprudenziale, l'applicabilità delle misure reali è stata estesa anche ai soggetti dotati della c.d. pericolosità comune ed emancipata dalla misura personale in determinati casi tassativamente previsti (art. 2-*bis*, comma 6-*bis*, primo, secondo e terzo inciso, art. 2-*ter*, commi 6-8).

4 L'art. 18 del Codice Antimafia, che riprende il testo dell'abrogato art. 2-*bis*, prevede espressamente che *“le misure di prevenzione patrimoniali”* possono essere richieste ed applicate *“disgiuntamente”* da quelle personali, *“indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto (...) al momento della richiesta”*, nei confronti dei soggetti portatori di pericolosità, comune o qualificata. Il procedimento di prevenzione pertanto:

- può proseguire, se già iniziato quando il soggetto proposto per la loro applicazione sia deceduto nelle more del procedimento, *“nei confronti degli eredi”* e *“degli aventi causa”*;
- può essere iniziato *“nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare”* quando il proponibile sia deceduto, ma *“entro il termine di cinque anni dal decesso”*;
- può essere iniziato o proseguito nei confronti del soggetto dichiarato pericoloso che sia assente, residente o dimorante all'estero *“relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”*;
- può essere iniziato o proseguito allorché il soggetto inciso sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata e pertanto non possa darsi corso alla misura di prevenzione patrimoniale.

5 I confini applicativi delle predette misure sono sempre meno chiari, anche nella giurisprudenza della Cassazione e finanche delle Sezioni Unite che, con la sentenza del 26 giugno 2014, n. 4880, si sono limitate ad osservare che il *“presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso”*,

infatti *“anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare, sia pure incidenter tantum, la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura patrimoniale”,* atteso che *“la confisca disgiunta non è istituito che ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta actio in rem, restando imprescindibile il rapporto tra pericolosità sociale del soggetto”* al momento dell’acquisto del bene *“e gli incrementi patrimoniali da lui conseguiti”*. In altri termini una misura non difforme dall’*actio in rem* ovvero dalla *civil forfeiture*, di matrice anglosassone che perseguono la *tainted o guilty property* e vengono applicate indipendentemente dall’accertamento di responsabilità penale del detentore, al fine di controllare l’uso illecito della proprietà. In dottrina è stato evidenziato che *“la confisca fondata sull’actio in rem è applicata all’esito di una procedura relativa al patrimonio, che non presenta come condizione indispensabile la pronuncia di una condanna; il prototipo di tale modello è rappresentato dalla civil forfeiture sempre più diffusa negli ordinamenti di common law (inglese, scozzese, irlandese, statunitense, australiano). In tale ambito si colloca, dopo le riforme intervenute tra il 2008 e il 2011, il sistema italiano delle misure di prevenzione patrimoniali, che, rispetto ai procedimenti civili di confisca tipici degli ordinamenti anglosassoni, presenta l’importante vantaggio di fruire degli strumenti di indagine propri del processo penale, e risulta contrassegnato da uno standard probatorio sicuramente più garantistico, occorrendo una rigorosa dimostrazione della derivazione illecita dei beni ovvero della sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi legittimamente acquisiti”* (A. Balsamo, *Il Codice Antimafia e la proposta di direttiva Europea sulla confisca: quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto Europeo?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*).

6 Cfr. Corte EDU Bocellari e Rizza c. Italia, 13 novembre 2007; Bongiorno e a. c. Italia, 5 gennaio 2010; RIELA c. Italia, 4 settembre 2001, ric. n. 52439/99; Licata c. Italia, 27 maggio 2004; Andersson c. Italia, 20 giugno 2002. Anche dopo la riforma del 2011, la confisca di prevenzione *“può ancora essere ritenuta priva di carattere sanzionatorio di natura penale e quindi riconducibile, per le oggettive diversità dalle misure di prevenzione in senso stretto, a un ‘tertium genus’ costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall’art. 240 c.p., comma 2”* (cfr. Cass. pen., Sez. I, 8 ottobre 2013, n. 48882; nello stesso senso, v. Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2014, n. 16729; Cass. pen., Sez. I, 18 luglio 2013, n. 44327).

7 Cfr., Cass. pen., SS.UU., 26 giugno 2014, n. 4880: *“sono suscettibili di ablazione solo i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione”*.

8 Cfr., in termini, Cass. pen, Sez. II, 27 marzo 2018, n. 14165.

9 Secondo la Corte Costituzionale, infatti, *“la garanzia della proprietà intanto varrebbe in quanto possa assolvere la propria funzione sociale che consiste nella sua capacità di favorire e incrementare lo sviluppo di altri diritti costituzionalmente protetti. Ma, se ciò non avviene, e se anzi si verifica la ‘mortificazione’ di quella funzione, il diritto di proprietà diviene antisociale e ne viene meno la ragione di tutela. E tra i beni e gli interessi, costituzionalmente rilevanti, da valutare nell’ambito della tutela della proprietà, vi sono le esigenze di garanzie dell’iniziativa privata, il cui libero ed equilibrato esercizio viene alterato da fattori estranei che ne inquinano le condizioni di funzionamento; vi sono, inoltre, i profili della solidarietà sociale ed economica che trovano concretizzazione attraverso lo svolgimento di attività lavorative legali, mentre le acquisizioni illecite, se non contrastate, incrementano i vincoli intimidatori e rendono ‘allettante’ l’attività illegale finalizzata al profitto”* (Cfr. Corte Costituzionale, 8 ottobre 1996, n. 335).

10 Come evidenziato in dottrina, infatti, la considerazione esplicita delle partecipazioni e dell’azienda, quale oggetto di sequestro, è una conquista abbastanza recente del legislatore antimafia. Infatti, in base all’assetto originario il sequestro poteva avere ad oggetto solo le *“cose”* piuttosto che i beni in senso giuridico e quindi il patrimonio in senso tradizionale, nella sua dimensione statica. L’originaria formulazione dell’art. 2 *quater* nell’indicare i beni oggetto di sequestro faceva riferimento esclusivamente ai mobili, i crediti, gli immobili registrati senza alcun riferimento alle universalità di beni, alle aziende ed alle partecipazioni sociali, trascurando gli aspetti dinamici dell’attività imprenditoriale, vale a dire l’azienda e le partecipazioni sociali (A. Gialanella, *L’art. 2 quater della l. n. 575/1965: il punto sull’oggetto e l’esecuzione del sequestro e della confisca di prevenzione*, in Cass. pen., 2004, 364; A. Ruggiero, *Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati*, cit., 42; nonostante ciò, il legislatore non dimenticava di considerare le attività economiche in altre disposizioni antimafia, quale, ad esempio, la misura interdittiva prevista dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 ovvero la sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni utilizzati per lo svolgimento di attività economiche soggette ad intimidazione ed assoggettamento mafioso, disciplinata dall’art. 3 *quater* della l. 31 maggio 1965, n. 575 (introdotto con il d.l. 8 giugno 1992 n. 306). La transazione da custodia ad amministrazione dei beni sequestrati è stata compiuta dal legislatore antimafia solo con il d.l. 14 giugno 1989 n. 230 mentre l’estensione del provvedimento ablativo ai beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa costituiti in azienda è avvenuta solo in seguito alla riformulazione dell’art. 2 *undecies* della l. 31 maggio 1965, n. 575. In chiave estensiva si era del resto già pronunciata la giurisprudenza del S.C. Cass. pen., 1 febbraio 1985, Labata, in Cass. pen., 1986, 999; Cass. pen., 9 febbraio 1989, Nicoletti, in Cass. pen., 1990, I, 674.

11 Tale categoria, come rilevato in dottrina ed in giurisprudenza, è stata utilizzata in modo spregiudicato per trasformare la confisca di prevenzione o la confisca allargata ex art. 12 *sexies* d.l. 306/’92, oggi 416-bis 1 c.p., nonché la confisca ex art. 416-bis, comma settimo, in una forma di confisca generale dei beni in violazione del principio di legalità e di proporzione, e

del diritto di proprietà Cfr., in termini, Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre 2013, n. 12493, con nota di ANNA MARIA MAUGERI, *La Suprema Corte pretende un uso più consapevole della categoria dell'impresa mafiosa in conformità ai principi costituzionali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*. Di recente, a fronte del monito alla moderazione operato dalla richiamata sentenza, si è assistito ad un nuovo utilizzo ampio di detta categoria sul presupposto che una volta dimostrato che l'impresa abbia utilizzato provviste finanziarie di esponenti mafiosi si può prescindere dall'onere di dimostrare la natura illecita del singolo cespite (cfr., da ultimo, Cass., Sez. V, 27 settembre 2019, n. 10983, con nota di Laura Ancona, in Osservatorio Misure di Prevenzione, <https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/la-corte-di-cassazione-allarga-ancora-i-limiti-del-concetto-di-impresa-mafiosa/>).

12 Sarà, in altri termini, imprescindibile la dimostrazione della correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al soggetto inciso in virtù dell'accertata pericolosità, posto che i beni costituenti l'azienda sono di proprietà o quantomeno nella disponibilità della società, che è un soggetto terzo ed estraneo rispetto alla persona del socio destinatario del provvedimento Cfr. Cass. pen. 20 gennaio 2014 n. 6766, in Foro it. Rep. 2014: *“ai fini del sequestro funzionale alla confisca del patrimonio di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società”*; Cfr. Cass. civ., 24 maggio 2012, n. 8238, in Foro it., Rep. 2012, voce Fallimento, n. 216; Cass. pen., 12 dicembre 1997, n. 5115, Greco, in Giust. pen., 1999, III, 125 (s.m.). Capita, al contrario, di frequente che nei provvedimenti di sequestro e di confisca vengano confusi il sequestro di azienda ed il sequestro delle partecipazioni sociali o addirittura che venga indistintamente richiesto il sequestro dell'azienda, delle quote, dei conti correnti e di tutto il patrimonio sociale. A differenza di quanto sancito in materia misure cautelari, infatti, manca in *subiecta materia* un analogo criterio di proporzionalità (cfr., in tema di estensione dei criteri sanciti dall'art. 275 c.p.p., Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 12500). Non sono mancati casi in cui è stata ritenuta sequestrabile la 'società' soggetto di rapporti giuridici, piuttosto che l'azienda oggetto di rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, sulla scorta della non chiara formulazione dell'art. 104-bis Disp. Att. c.p.p (Cfr. Trib. Napoli (ord.) 28 dicembre 2009, n. 529, con tale provvedimento i Giudici di merito hanno statuito la necessaria nomina di un amministratore giudiziario *“nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto [...] società”*; Trib. S.M. Capua Vetere provvedimento del 26-29 maggio 1995, ined., reso nel procedimento di prevenzione n. 39/93 e richiamato da Trib S.M. Capua Vetere - sez. fallimentare (ord.) 20 aprile 2001, in www.ilfallimento.it).

13 GAROFOLI R., *Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale*, in www.penalecontemporaneo.it, 30.9.2015, 15.

14 R. BORSARI, *Misure per il contrasto alla criminalità d'impresa* in *Diritto on line* (2018).

15 Id. nonché BIFFA, R., *Confische, commissariamenti, interdittive, provvedimenti di straordinaria amministrazione e gestione: l'impresa è oggetto di misure dai non chiari confini*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 1, 234 ss.).

16 Il riferimento è al decreto reso dal Tribunale di Milano, Sezione per le misure di prevenzione, 27 maggio 2020, n. 9 ed al decreto reso in sede cautelare dal GIP di La Spezia, in data 2.11.2020, con i quali è stata disposta a fronte del medesimo delitto ma con il presupposto di una diversa portata soggettiva dello stesso, rispettivamente la misura dell'amministrazione giudiziaria con affiancamento dell'A.G. nella *governance* e precui poteri di revisione dei modelli 231 e la misura del 'controllo giudiziario dell'azienda' ex art. 3 L. 29 ottobre 2016 n. 199, con analoga funzione ausiliaria degli organi di gestione societaria.

17 Id. Tr. Milano decreto 9/2020, nonché cfr. Decreti resi nel proc. n. 14/15 RGNR, contro S.N.C. GM Gomme, n. 34/16 RGNR, contro NOLOSTAND srl, n. 58/16 RGNR, contro FIERAMILANO spa, n. 35/17 RGNR emesso contro LIDL srl, n. 59/19 RGNR contro CEVA LOGISTICS ITALIA SRL, n. 75/18 RGNR contro FARMACIA FIDUCIARIA srl.

18 Id.

19 Tribunale di Milano, decreto del 23.6.2016, Nolostand spa.

20 M. BIFFA, Avvocato penalista, Foro di Roma, in *Rivista* 231.

 **GIURISPRUDENZA PENALE**